

(N. 877)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(SIGNORILE)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1984

Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio
di linee elettriche aeree esterne

ONOREVOLI SENATORI. — La costruzione e l'esercizio di linee elettriche esterne è attualmente disciplinato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1341, nonché dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

In considerazione del continuo evolversi della tecnica nel settore elettrico si rende necessario apportare modifiche alla normativa esistente.

Per attuare nel modo più rapido il necessario aggiornamento si è ritenuto opportuno, anziché ricorrere all'adozione di uno strumento legislativo così lento e complesso quale è il regolamento, procedere alle modifiche tecniche mediante provvedimento amministrativo.

Al riguardo un precedente che ha consentito di risolvere questi problemi in campo analogo è costituito dalla legge 5 novembre

1971, n. 1086, « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica ». Recita l'articolo 21 di tale legge: « Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge ». Appositi decreti ministeriali hanno poi dato attuazione, alle cadenze previste, alla riportata previsione.

Si propone come segue il provvedimento legislativo che si ritiene opportuno adottare.

In particolare l'articolo 1 del nuovo provvedimento sostituisce l'articolo 1 della vigente legge al fine di introdurre il nuovo meccanismo di revisione, analogo a quello della legge sulle opere in conglomerato cementizio. Esso stabilisce inoltre che il testo delle norme venga proposto dal CEI, in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

L'articolo 2 del nuovo provvedimento, oltre alle varianti formali conseguenti alla modifica introdotta con l'articolo 1, modifica il testo dell'articolo 3 della legge n. 1341 laddove recita: « Il Ministero dei trasporti e

dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli... » mentre il testo in vigore afferma « dispongono verifiche e controlli... ».

Quest'ultima variante è richiesta per rendere conforme la prassi, in alcuni casi già introdotta in altri sul punto di esserlo, che consiste nell'assegnare le autorizzazioni stesse ad alcuni enti particolarmente qualificati, come l'Enel, da parte dei Ministeri suddetti senza aver effettuato preventivamente tutte le verifiche e i controlli.

Tale prassi è stata evidentemente introdotta al fine di ridurre i tempi e gli oneri burocratici.

Infine l'articolo 3 del provvedimento proposto copre il periodo transitorio fino alla predisposizione delle prime norme tecniche.

Il provvedimento era stato già predisposto nella scorsa legislatura e approvato dalla Camera dei deputati (v. stampato n. 3291); peraltro l'anticipata cessazione della legislatura ha impedito la discussione da parte del Senato.

Il testo che si unisce è quello approvato dalla Camera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare il pericolo per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne deve conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del comma successivo.

Le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree elettriche esterne saranno emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Comitato elettrotecnico italiano, che propone il testo delle norme come previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186. Il Comitato elettrotecnico italiano deve trasmettere al Ministero dei lavori pubblici, ogni qualvolta necessario, le proposte di aggiornamento indispensabili per l'adeguamento delle norme al progresso tecnico ».

Art. 2.

Negli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, la previsione del « regolamento di esecuzione » deve intendersi sostituita, ad ogni effetto, dalle « norme tecniche » emanate ai sensi del precedente articolo 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e

controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche ».

L'articolo 5 della legge stessa è abrogato.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme tecniche, di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, così come sostituito dal precedente articolo 1. Sino a tale momento continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.